

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CERABONA e GRANATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1958

Integrazione dell'articolo 26 della legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 gennaio 1942, n. 39, istitutiva degli ufficiali di Pubblica Sicurezza dispone, all'articolo 7, che un terzo dei posti di organico, che si rendono vacanti, è riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo, che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere; non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni; siano in possesso di un diploma di licenza dell'ordine superiore; e abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la classifica di « ottimo ».

Di più, per conseguire la nomina a sottotenente, cotesti sottufficiali devono frequentare con profitto un apposito corso di istruzione, al quale sono ammessi mediante concorso per titoli e per esami.

Ora, è da notare che, giusta l'articolo 26 della legge 29 marzo 1956, n. 288, l'ufficiale (capitano, tenente e sottotenente), che abbia raggiunto i 54 anni di età, cessa dal servizio permanente, laddove il maresciallo non può essere messo a riposo, per limiti di età, che a 60 anni.

Stando così le cose, è chiaro che il sistema della legge è, su questo punto, incoerente.

Infatti, il sottufficiale vittorioso nel predetto concorso (capitano, tenente e sottotenente) viene messo a riposo di ufficio a 54 anni, laddove, se fosse rimasto maresciallo, non partecipando al concorso, avrebbe cessato dal servizio a 60 anni di età. In sostanza, in questo caso, il concorso e l'esserne uscito vincitore, lungi dal migliorarla avrebbe peggiorata la posizione del concorrente.

Ora ciò evidentemente non è nè logico nè giusto e pertanto conviene provvedere legislativamente a ristabilire, su basi eque, il rapporto.

In concreto, deve sembrare giusto che chi abbia conseguito il grado di ufficiale per effetto del concorso sovraccennato, non possa essere messo a riposo, di autorità, prima di aver compiuto il ventesimo anno quale ufficiale, o prima di aver raggiunto sessanta anni di età.

Infine, è anche certo che a questa benefica e umana perequazione non ostano ragioni di sufficienza fisica o di rendimento dell'ufficiale.

Propongo, in conseguenza, la seguente integrazione dell'articolo 26 della legge 29 marzo 1956, n. 288,

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

L'ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vincitore del concorso di cui all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, cessa dal servizio di autorità quando abbia compiuto 20 anni di servizio effettivo in qualità di ufficiale, o raggiunto sessanta anni di età.